

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4457</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIGLIONE, BALLARDINI, CANEPA, LENOCI**

*Presentata il 14 aprile 1976*

### Riordinamento dell'Ente autonomo quadriennale di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, veniva istituito in Roma l'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, con propria responsabilità giuridica e con « lo scopo di provvedere alla organizzazione e alla gestione delle esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che all'esposizione predetta sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale anche nei rapporti di quella straniera ».

Il provvedimento sottraeva all'allora Governatorato di Roma la gestione e l'organizzazione delle esposizioni nazionali quadriennali d'arte, che esso aveva promosse fin dal 1931, limitandone l'autonomia di direzione. Infatti, la gestione dell'Ente autonomo veniva affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di rappresentanti diretti del potere politico ed esecutivo (uno del partito nazionale fascista, due del Governatorato di Roma, uno del Ministero dell'educazione nazionale, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero della cultura popolare, uno del sindacato fascista belle arti) nonché di un presidente e di un segretario generale designati dal Capo del Governo.

L'Ente veniva posto sotto la tutela e la vigilanza dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni. Alle spese di gestione si sarebbe provveduto con il contri-

buto fisso annuale del Governatorato di Roma di lire 275.000, con i contributi eventuali di altri enti e con i proventi delle esposizioni.

Lo statuto annesso alla legge istitutiva stabiliva che al Consiglio d'amministrazione spettava il compito di fissare le direttive per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative dell'Ente. Alla gestione amministrativa e all'esecuzione dei deliberati del Consiglio provvedeva la giunta esecutiva, composta dal presidente, dal segretario generale e da un rappresentante del Governatorato.

Il complesso di queste misure, che creavano un ibrido rapporto fra l'autonomia e la dipendenza provocando una sostanziale ambiguità nelle responsabilità e nelle funzioni, si inquadrava nel piano del regime fascista di « estendere i suoi principi di autorità e di selezione dalla vita politica e sociale alla vita artistica », attraverso la costituzione di una gerarchia di esposizioni, che aveva alla sua base le mostre regionali dei sindacati fascisti delle belle arti, al centro la Quadriennale romana, al vertice la Biennale veneziana. Su questa distribuzione di valori si fondava l'ammissione degli artisti.

Fino al periodo bellico, malgrado la sua gestione autoritaria e accentrata, la Quadriennale ha svolto un ruolo positivo per la

conoscenza e lo sviluppo dell'arte italiana e l'affermazione di numerosi validi artisti. Successivamente non ha potuto assolvere ad una precisa funzione, nel quadro delle ormai numerose manifestazioni artistiche nazionali, per l'esistenza delle sue vecchie strutture politico-burocratiche, adattandosi ad operare, fra contraddizioni ed incertezze, entro i ristretti limiti dell'organizzazione della mostra nazionale periodica di tipo sindacale-professionale, spesso realizzata oltre il previsto periodo istituzionale del quadriennio.

Di qui il sorgere spesso di tensioni fra l'Ente e gli artisti, riconducibili, per altro, a quell'azione promossa da più di un quarto di secolo dalla cultura artistica e dalle forze democratiche per ottenere il radicale e profondo rinnovamento strutturale e finalistico delle istituzioni artistiche pubbliche, legato alle nuove, moderne, democratiche esigenze poste dalla cultura e dalla civiltà contemporanea.

La necessità di porre rimedio ai più stridenti aspetti negativi della nostra ancora vigente legislazione in materia ha incominciato a prendere corpo, in Parlamento, fin dalla prima legislatura, con il voto del 29 marzo 1950 della Camera con cui si invitava il Governo a presentare al più presto i provvedimenti legislativi per risolvere pienamente le questioni particolari di ciascun Ente e per definire il problema del loro inquadramento generale e del loro coordinamento allo scopo di potenziarne le iniziative.

Da allora gli atti parlamentari sono pieni delle proposte, degli impegni di volontà politica, dei provvedimenti legislativi interessanti la riforma degli enti autonomi di esposizione d'arte. Anche la Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico (1964-66) ha sottolineato, nella dichiarazione LXVII, la necessità di una riforma degli istituti incaricati dei rapporti con l'arte contemporanea. « da rivedere nei loro statuti e nelle loro strutture garantendosene l'autonomia, secondo i seguenti criteri: individuare con chiarezza i compiti evitando commistioni e duplicazioni; scindere l'ufficio di amministrazione da quello di decisione artistica; comporre quest'ultimo con persone indipendenti dalle amministrazioni, di riconosciuta competenza e con breve durata nell'ufficio ».

Il dibattito, partito in sincronia tra Biennale e Quadriennale, si è poi incentrato con sempre maggiore larghezza sulla sola Bien-

nale, per la cui riforma innumerevoli iniziative sono state prese da tutti gli schieramenti politici, fino a giungere alla presentazione di numerose proposte di legge.

Occorre affrontare e risolvere quella della Quadriennale di Roma nel modo più sollecito possibile, per consentire anche a questo ente di uscire fuori dallo stato di incertezza, di crisi, di provvisorietà, per avviarsi verso una nuova e utile attività nell'interesse dello sviluppo dell'arte italiana e della società contemporanea.

È convinzione comune che la riforma della Quadriennale non può, oggi, limitarsi ad un formale aggiornamento democratico della sua struttura suggerito dalla nuova situazione politica, ma deve trasformare radicalmente anche i suoi scopi e le sue finalità, incidendo sui metodi di direzione, sui rapporti fra la sua gestione e gli artisti, sui legami fra ente, cultura e pubblico. Essa non può non partire dalla considerazione che gli scopi istituzionali e la sua funzione originaria di raduno nazionale periodico sono stati progressivamente e inesorabilmente superati dalla nascita e dalla crescita di altri canali di informazione e di selezione. L'estensione delle mostre, che ormai abbracciano tutto l'arco del territorio nazionale, la moltiplicazione delle gallerie private, l'attività di molti musei indirizzata verso esposizioni a carattere critico e di documentazione storica, l'incremento della editoria d'arte e dei mezzi di comunicazione di massa assicurano una tale vastità di informazione sullo sviluppo della cultura artistica, e con una tale rapidità, che ogni iniziativa a carattere panoramico e periodico finisce col giungere in ritardo e, quindi, con l'essere inutile. Appare, perciò, chiaro che l'Ente deve trasformarsi in un istituto di cultura artistica operante a tempo pieno, che abbia intendimenti e scopi di concorrere alla promozione e allo sviluppo dell'arte italiana e alla sua diffusione, presso ogni ceto sociale, promuovendo in modo permanente tutte le iniziative per una continua conoscenza, informazione e discussione sui problemi dell'arte e della cultura artistica a livello nazionale, favorendo l'incontro e il confronto delle idee e delle diverse forme espressive per sollecitare una analisi critica sempre più aperta e arricchita dai contributi di tutti coloro che sono interessati all'arte. Questi obiettivi possono essere raggiunti stabilendo un rapporto permanente con le altre istituzioni culturali e artistiche, con le Regioni e gli enti locali,

con gli istituti scolastici e universitari, con le associazioni professionali e sindacali. Un programma di attività che, ovviamente, deve proiettarsi non solo oltre il tradizionale Palazzo delle esposizioni per investire tutto il contesto urbano di Roma, ma allargarsi e decentrarsi anche fuori della città stessa, in ogni altra località del territorio nazionale.

A questi principi si ispira la presente proposta di legge, in cui si è tenuto conto anche dei risultati tratti dall'esperienza compiuta dalla X Quadriennale che, articolandosi in una successione di esposizioni ravvicinate dislocate nell'arco di un biennio, ha voluto sperimentare ed anticipare quelle funzioni di informazione permanente e di estensione del suo operare nel tempo, che sono richieste in modo sempre più pressante dal mondo della cultura.

Sul piano giuridico — negli organi, nelle garanzie, nella condotta — lo statuto proposto è vicino a quello per il nuovo ordinamento della Biennale di Venezia.

La nuova definizione statutaria assegna all'Ente finalità e funzioni più coerenti con le reali attuali esigenze del mondo della cultura e della società contemporanea, finalità e funzioni non più limitate alla presentazione della sola rassegna periodica dell'arte italiana, ma proiettate in un'attività a tempo pieno di pubblico servizio culturale. La Quadriennale viene trasformata in un centro permanente di cultura artistica sul piano nazionale, impegnato a promuovere iniziative di informazione, di documentazione, di promozione e di ricerca, con una pianificazione di attività espositiva e informativa continua, articolata su diversi livelli e in modo anche interdisciplinare e di estensione del suo operare nello spazio, oltre i limiti della città di Roma, agendo in stretto contatto con le regioni, gli enti locali, l'università e la scuola e avvalendosi della collaborazione di associazioni e istituzioni culturali ed artistiche operanti a fini analoghi.

Per l'espletamento di questi compiti senza l'ingerenza e il controllo di poteri estranei, è assicurata all'ente una autonomia formale e sostanziale, capace di garantire la piena libertà di indirizzo artistico, culturale e tecnico e l'indipendenza di gestione. L'esercizio di questa autonomia viene garantito dalla struttura del Consiglio direttivo, composto esclusivamente da artisti e da personalità della cultura artistica, che traggono la loro fonte di designazione prevalentemente da assemblee elettive e dalle

associazioni professionali e sindacali delle categorie interessate alle attività dell'ente. Si tratta di una struttura aperta, equilibrata, democratica, rappresentativa degli interessi e delle espressioni culturali a respiro nazionale.

Per assicurare una responsabilità diffusa e un regime interno democratico, i poteri fondamentali vengono conferiti al Consiglio direttivo, che è l'organo mediante il quale l'Ente consegue i suoi scopi e prende le deliberazioni decisive per la sua condotta. Così ad esso sono attribuiti non solo quei compiti che rientrano tra le normali e comuni funzioni di un consiglio di amministrazione, ma anche tutte le decisioni per la determinazione della politica culturale dell'ente.

I compiti e le responsabilità del presidente dell'ente, scelto in seno al consiglio direttivo, non richiedono particolari chiarimenti. Si vuole solo ricordare che ad esso non si è attribuita una preminenza di responsabilità e di funzioni nei confronti del Consiglio direttivo, che è il vero organo deliberativo.

Il sindacato di legittimità formale e il controllo di legge sugli atti amministrativi è esercitato dal collegio dei sindaci, di cui uno designato dal consiglio comunale e due dai ministri interessati. Si è ritenuto opportuno che i controlli sugli atti amministrativi e finanziari siano esercitati soprattutto dallo Stato nella misura in cui lo stesso provvede largamente al finanziamento delle attività dell'ente. Pare superfluo sottolineare che il sindacato di legittimità formale significhi il controllo sulla conformità degli atti e dei poteri dell'ente allo statuto e ai regolamenti emanati in base a questo, con esclusione di qualsiasi controllo o sindacato sul merito, che sarebbe in contrasto con la natura e la funzione di ente autonomo.

Al fine di creare un rapporto organico di interscambio di idee e l'esercizio di una effettiva e quanto più larga possibile partecipazione della cultura artistica alla vita del nuovo ente, si è ritenuto di sostituire le consuete e occasionali commissioni esecutive di esperti con un apposito organismo a carattere permanente, un centro studi, con compiti di indagine, di proposta e consulenza e di propulsione. Infatti, il centro coopererebbe con il consiglio direttivo allo sviluppo dei fini istituzionali, contribuendo alla elaborazione del programma di attività e alla realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative, senza creare un dualismo

di funzioni che finirebbe col nuocere al razionale funzionamento dell'istituzione. Compito fondamentale del centro, pertanto, sarà quello di promuovere indagini, studi e rilevamenti interessanti il campo specifico dell'arte e di stabilire una consultazione permanente fra l'ente, gli artisti e le istituzioni culturali affinché ogni manifestazione risponda alle esigenze della cultura artistica. La pubblicizzazione degli atti dell'ente e la pubblica discussione dei risultati delle iniziative, per trarne giudizi posteriori e indicazioni di scelte future, potranno concorrere poi ad arricchire e ad allargare sempre di più i legami fra l'ente, la cultura e il pubblico.

Per i quadri tecnici indispensabili alla gestione dell'ente, è previsto un segretario generale, un conservatore dell'archivio degli artisti contemporanei, un direttore amministrativo. Il segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo con contratto a termine e dipenderà esclusivamente dall'ente, essendo stabilita l'incompatibilità con la qualifica di funzionario dipendente da enti statali o pubblici. Il conservatore e il direttore amministrativo, invece, sono funzionari in ruolo organico.

Appare evidente che l'ente così trasformato non potrà efficacemente svolgere i suoi compiti senza un adeguato contributo dello Stato. Il contributo annuo di un miliardo, che viene indicato, traduce in cifre il fabbisogno minimo calcolato sulla base dei consuntivi delle precedenti manifestazioni ragguagliati ai costi attuali e alle accresciute dimensioni delle specifiche attività istituzionali che vengono assegnate all'ente.

Crediamo di poter affermare che le norme statutarie, che si propongono, rispondono in modo positivo all'esigenza di dare ad un ente autonomo uno statuto costituzionalmente corretto e, insieme, di creare un efficace strumento di rinnovamento culturale nel nostro paese, che, oltre ad operare a vantaggio di tutti gli artisti e gli uomini di cultura, svolga un'azione capillare e molteplice per diffondere la conoscenza dell'attività artistica e per interessare e coinvolgere un sempre più largo pubblico alla sua problematica.

Confidiamo, perciò, che il Parlamento voglia dare a questa proposta di legge la sua approvazione, dando così inizio ad un nuovo periodo di fecondo lavoro della vecchia Quadriennale di Roma.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, assume la denominazione di « Ente autonomo manifestazioni d'arte di Roma ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

L'Ente è un istituto di cultura artistica ed ha lo scopo di concorrere alla promozione e allo sviluppo dell'arte italiana e di diffonderne la conoscenza presso ogni ceto sociale.

Nel perseguimento di tali compiti istituzionali, l'Ente organizza in modo permanente le iniziative per una continua conoscenza, informazione e discussione sui problemi dell'arte e della cultura artistica e su quelli ad essi connessi, favorendo l'incontro e il confronto delle idee e delle diverse forme espressive e offrendo le condizioni adatte a realizzare nuove forme di produzione artistica.

A tal fine l'Ente cura gli opportuni collegamenti con le altre istituzioni culturali e artistiche, con le regioni, gli enti locali, le università e la scuola e con le associazioni professionali e sindacali. Provvede alla formazione e al funzionamento di una fototeca specializzata e un archivio-schedario degli artisti operanti in Italia, curandone l'incremento. L'Ente può organizzare manifestazioni anche al di fuori della città di Roma, agendo in collaborazione con altri enti e istituti pubblici e privati e può partecipare ad attività di enti e comitati diretti ai medesimi fini istituzionali.

#### ART. 2.

L'organizzazione delle attività e delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta del centro studi di cui agli articoli successivi.

#### ART. 3.

L'Ente ha sede in Roma, nel Palazzo delle esposizioni, in via Nazionale.

Le attività promosse dall'Ente nell'ambito della città di Roma si svolgono nel Palazzo delle esposizioni e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Roma o di terzi e da questi ceduti in uso temporaneo.

Il comune di Roma provvede, a proprie spese, alla custodia, conservazione, manutenzione, illuminazione e riscaldamento degli immobili di sua proprietà.

#### ART. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale di arte di Roma è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati all'incremento del patrimonio stesso.

#### ART. 5.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i proventi di gestione;

c) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali;

d) i contributi ordinari annuali del comune di Roma e della Regione Lazio;

e) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune di Roma e della Regione Lazio;

f) eventuali contributi e assegnazioni di enti e privati.

#### ART. 6.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

#### ART. 7.

Il presidente è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri fra i componenti del Consiglio direttivo in una terna votata dal Consiglio stesso nella sua prima riunione. Fino alla nomina del presidente le sue funzioni sono assolte dal consigliere più anziano.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sulla applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze statutarie; provvede alla preparazione della relazione annuale sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

#### ART. 8.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto di dodici membri, scelti fra personalità dell'arte e della cultura e designati:

a) tre dal Consiglio comunale di Roma;

b) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali, su parere della IV sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

c) uno dai professori di ruolo di arte moderna e contemporanea e dai liberi do-

centi di arte moderna e contemporanea, costituiti in corpo eligente con atto del Ministro della pubblica istruzione;

*d)* uno dai direttori e dai funzionari di ruolo dei musei e delle gallerie pubbliche di arte moderna, costituiti in corpo eligente con atto del Ministro dei beni culturali ed ambientali;

*e)* uno dall'Accademia di San Luca;

*f)* uno dalla sezione italiana dell'Associazione internazionale dei critici d'arte (AICA);

*g)* uno dal comitato italiano dell'Associazione internazionale delle arti plastiche (AIAP);

*h)* tre, congiuntamente, da rappresentanze paritetiche delle organizzazioni sindacali degli artisti più rappresentative sul piano nazionale.

Per le designazioni di cui alla lettera *a)* ciascun consigliere comunale vota per due nomi. Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'Ente un mese prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 9.

Il presidente ed i componenti il Consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Al presidente e ai membri del Consiglio direttivo compete il rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento interno di gestione.

#### ART. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al Consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'Ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del segretario generale di cui all'articolo 15;

d) alla nomina dei membri del centro studi e ricerche di cui all'articolo 17 e delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 15 e 17.

Al Consiglio è altresì riservato deliberare, in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze, anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, la sua attività;

7) alle indennità spettanti ai membri del Consiglio direttivo e agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) al trattamento economico di attività e di quiescenza del segretario generale;

9) agli eventuali conflitti di competenza tra gli organi interni;

10) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11.



Le deliberazioni di cui ai punti 7) e 8) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

ART. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento si intende approvato.

ART. 12.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio stesso.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del Consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il segretario generale e il direttore del centro studi e ricerche di cui all'articolo 17.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale per le quali occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione.

ART. 13.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto da tre membri designati:

- a) uno dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente;
- b) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali;
- c) uno dal Consiglio comunale di Roma.

Il collegio esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

ART. 14.

L'Ente ha un segretario generale, un direttore amministrativo, un conservatore della biblioteca e dell'archivio degli artisti contemporanei e altri funzionari e dipen-

denti secondo l'organico del personale previsto nel regolamento.

Il segretario generale ha rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il direttore amministrativo e il conservatore sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale di concetto, esecutivo e subalterno.

#### ART. 15.

Il segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività dell'Ente e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata dal Consiglio stesso.

Le funzioni del segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente. È capo del personale dell'Ente. Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e del centro studi e ricerche.

#### ART. 16.

Il direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente; alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizione del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento, nonché quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale.

## ART. 17.

In seno all'Ente è istituito un centro studi e ricerche che coopera con il Consiglio direttivo allo sviluppo dei fini istituzionali, contribuendo a determinare le linee generali del programma quadriennale di attività e alla realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative.

Il centro cura indagini, studi e rilevamenti interessanti l'arte. Promuove una consultazione permanente fra l'Ente, gli artisti, gli operatori culturali sui cui risultati riferirà al Consiglio direttivo. Discute annualmente piani, svolgimento e risultati delle iniziative dell'Ente, formulando motivate proposte per l'attività futura.

Il centro può avvalersi delle collaborazioni di personalità dell'arte e della cultura artistica, di enti e istituzioni culturali e artistiche, di associazioni professionali e sindacali, allo scopo di poter determinare un rapporto organico di interscambio fra l'Ente e gli operatori culturali sulla base di giudizi posteriori e di scelte future.

Il Consiglio direttivo dell'Ente determina la composizione e il funzionamento del centro, che è composto da artisti, critici d'arte e esperti delle materie di competenza dell'Ente.

Il centro elegge nel proprio seno un direttore, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione delle singole manifestazioni e il loro coordinamento.

Il centro può deliberare, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, di articolarsi in commissioni.

I membri del centro restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo dell'Ente.

## ART. 18.

L'anno finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali. L'Ente deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili

di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

ART. 19.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 26.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dall'Ente nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alla eventuali deficienze degli esercizi successivi.

ART. 20.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza al Ministero dei beni culturali e ambientali, al comune di Roma e alla Regione Lazio.

ART. 21.

Il presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso al Ministero dei beni culturali e ambientali e al comune di Roma.

ART. 22.

La gestione finanziaria dell'Ente è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

ART. 23.

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Roma o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo.

ART. 24.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'Ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 25.

L'Ente è ammesso ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative. È ammesso altresì ad usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 26.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, lettera c), a partire dal 1976 è fissato in lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni resta assorbito il contributo di cui all'articolo 3 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui ai precedenti commi, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Il contributo sarà incrementato ogni biennio nella misura del 5 per cento.

ART. 27.

Al maggior onere derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 8 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

ART. 29.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

ART. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.